REGOLAMENTO N. 687/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1967

che completa i regolamenti n. 282/67/CEE e n. 284/67/CEE per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), ed in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2),

Visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), ed in particolare l'articolo 6,

Considerando che, con il regolamento n. 397/67/CEE della Commissione, del 31 luglio 1967, che completa i regolamenti nn. 282/67/CEE e 284/67/CEE per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone (4), i semi di colza e di ravizzone che mostrano tracce di denaturazione sono esclusi dal sistema dell'intervento ; che detti semi nonché quelli che hanno subito un processo di denaturazione sono esclusi dal sistema della restituzione all'esportazione dal suddetto regolamento ; che le stesse disposizioni si applicano, in base a questo regolamento, alle miscele contenenti semi di colza e di ravizzone ;

Considerando che è opportuno estendere tale regolamentazione ai semi di girasole ed alle miscele contenenti più di una certa percentuale di questi semi se tali semi o miscele sono sgusciati, presentano tracce di denaturazione o contengono semi sgusciati ;

Considerando che non esiste in effetti alcun interesse economico di denaturare o sgusciare semi di girasole raccolti nella Comunità per presentarli all'intervento o per esportarli ; che fino ad ora non è stato possibile costatare nessuna esportazione di semi di girasole d'origine comunitaria sgusciati o che presentino una quantità di semi bianchi superiore ad un minimo stabilito ;

Considerando che esiste quindi la presunzione che i semi presentati all'intervento o destinati all'esportazione sono importati dai paesi terzi quando sono denaturati, contengono semi sgusciati od una quantità di semi bianchi ;

Considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi (5), modificato dal regolamento n. 397/67/CEE, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Sono esclusi dall'intervento i semi di cui all'articolo 1, secondo paragrafo, ed all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 686/67/CEE » (6).

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3, comma 2 del regolamento n. 248/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi (7),

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. 177 del 2. 8. 1967, pag. 4.
(5) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(6) GU n. 244 del 10. 10. 1967, pag. 8.
(7) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 6.

modificato dal regolamento n. 397/67/CEE, è sostituito dal testo seguente :

« La restituzione non è accordata per i semi di cui agli articoli 1 e 2, paragrafo 3, del regolamento n. 686/67/CEE (1). »

Articolo 3

Il regolamento n. 397/67/CEE è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 688/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1967

che modifica l'articolo 23 del regolamento n. 224/67/CEE concernente talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), e in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia (3), e in particolare l'articolo 8,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento n. 224/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi (4), gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione alcune informazioni relative alle quantità di semi ai quali viene applicato il regime dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE ;

Considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, appare che detta periodicità non permette di seguire da vicino l'applicazione del regime dell'integrazione nella Comunità ; che è opportuno perciò rendere più frequente la comunicazione di talune informazioni ;

Considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 23, lettere a), b) e c) del regolamento n. 224/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« a) durante i primi tre giorni di ogni settimana, le quantità di semi per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di fissazione anticipata dell'integrazione,

b) durante i primi tre giorni di ogni settimana, le quantità di semi posti sotto controllo, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE, nel corso della settimana precedente, specificando :

— le quantità per le quali si è avuta una fissizione anticipata dell'importo dell'integrazione,

(1) GU n. 244 del 10. 10. 1967, pag. 8.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2913/67.